

**AZIENDA USL di Reggio Emilia  
Distretto di Correggio**

**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA  
Comuni del Distretto di Correggio**

**ISTITUTI SCOLASTICI STATALI  
Per scuole primarie e secondarie di 1° grado**

**F.I.S.M. E COOPERATIVE SOCIALI**

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI  
IN ORARIO SCOLASTICO (0 - 14 anni)**

(ai sensi dell'Atto di Raccomandazione del Ministero dell'Istruzione  
e della Salute del 25 novembre 2005)

**Approvato con deliberazione di CdA n° 32 del 26/10/2009**

# LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE

## PREMESSA

Problema di non facile soluzione per le implicazioni medico legali che la somministrazione dei farmaci a scuola comporta, esso va comunque affrontato per non lasciare all'iniziativa individuale l'attuazione di misure sanitarie, in determinate contingenze ambientali e sociali, che possono risultare non solo di difficile attuabilità ma anche nocive per la salute stessa del bambino.

E' noto infatti come qualsiasi farmaco può scatenare reazioni avverse in chi lo riceve, sia quando viene somministrato a fini terapeutici, sia quando viene ingerito accidentalmente. Le reazioni tossiche conseguenti possono essere immediate o tardive e di gravità variabile a seconda del tipo e della quantità di sostanza ingerita.

Nel caso fosse necessaria una terapia farmacologica per un minore frequentante la scuola il medico curante si adopererà per individuare un farmaco i cui tempi di somministrazione non siano coincidenti con quelli della presenza a scuola del bambino/a.

In alcuni casi è tuttavia indispensabile la somministrazione di determinati farmaci, anche in orario scolastico, ad alunni affetti da particolari malattie a decorso cronico (naturalmente non contagianti) per garantire loro la possibilità di frequentare la scuola.

Ciò comporta una assunzione di responsabilità da parte del Dirigente/Responsabile e di tutti gli operatori della scuola, che devono garantire la sorveglianza e la custodia dei farmaci in luogo sicuro per quei casi in cui ne è prevista l'indispensabilità d'uso, pena l'esclusione del minore dalla comunità educativa. I medicinali debbono essere riposti in luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.

Principalmente sarà cura dei genitori provvedere alla somministrazione del/dei farmaco/i recandosi presso la scuola per eseguire essi stessi la terapia.

Solo di fronte a necessità inderogabili e acquisendo la disponibilità degli operatori (docente e/o altro personale), fatte salve le norme di sicurezza sulla conservazione dei prodotti farmaceutici, sarà cura della scuola assumersi la responsabilità di somministrare la medicina direttamente al bambino, su delega dei genitori.

Nel caso di richiesta, fatta dai genitori, di somministrare farmaci per un tempo limitato per fronteggiare un episodio intercorrente e transitorio in un bambino, si ritiene che nessun alunno possa essere idoneo alla frequenza scolastica se, al di fuori di una malattia cronica, la sua permanenza è vincolata a cure mediche. E' bene, pertanto, che il ciclo terapeutico cui è sottoposto il minore termini presso il proprio domicilio.

Qualora il medico giudichi un minore idoneo alla frequenza (fatte salve le condizioni di riammissibilità), pur necessitando il paziente di una terapia di mantenimento, può essere consentita la frequenza scolastica solo se gli stessi genitori si assumono l'impegno di somministrare il medicinale a scuola, secondo le indicazioni del medico curante. Sarà cura del gestore dell'Istituzione scolastica (da 0 a 6 anni), in casi eccezionali, autorizzare la somministrazione di tali farmaci, secondo le modalità operative riportate nell'articolo 3 sottintendendo, in tali casi, la non autorizzazione da parte dell'AUSL di Reggio Emilia.

Sarà cura del pediatra, compatibilmente con le esigenze terapeutiche, individuare il farmaco più idoneo ad essere somministrato al di fuori dell'orario scolastico.

## PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Vista la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, la quale afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

**premessato che:**

- le Istituzioni coinvolte nel presente atto riconoscono la necessità di tutelare la salute e il benessere dei bambini;
- qualora sia necessaria la somministrazione di farmaci ad alunni, durante l'orario scolastico, deve essere salvaguardato il diritto del bambino alla salute senza che ciò comporti l'allontanamento dall'attività scolastica;
- si ritiene urgente predisporre un accordo convenzionale, condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, al fine di tutelare la famiglia, gli operatori scolastici e soprattutto il minore;

**rilevato che:**

- oggetto della presente convenzione è la somministrazione di farmaci per i quali non è richiesto il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione/informazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;

**ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti, in particolare:**

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTI i CCNL vigenti dei comparti Scuola ed Enti Locali;

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi

di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

AI SENSI dell'Atto di Raccomandazione del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 novembre 2005 (protocollo numero 2312);

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 Soggetti coinvolti**

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- **le famiglie degli alunni** e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- **la scuola e i servizi educativi:** Dirigente Scolastico/Responsabile di gestione, personale docente/ATA e ausiliario;
- **i servizi sanitari:** i medici di base/pediatri e le AUSL competenti territorialmente;
- **gli enti locali:** Direttore dell'Istituzione, pedagogisti, personale docente e ausiliario, operatori assegnati al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

### **Articolo 2 Protocollo terapeutico e criteri adottati dalla AUSL di RE e provincia per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico, per affezioni croniche**

Il presente Protocollo contiene le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza degli studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

I farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi particolari autorizzati dai medici del Servizio di Pediatria di Comunità.

L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti (**allegato n° 1**), che presentano ai medici dell'AUSL la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

I criteri a cui si atterranno i medici del Servizio di pediatria di Comunità per rilasciare le autorizzazioni sono:

- **l'assoluta necessità,**
- **la somministrazione indispensabile** in orario scolastico,
- **la non discrezionalità** da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- **la fattibilità** della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Il modulo di autorizzazione, allegato al presente protocollo di cui fa parte integrante (**allegato numero 2**), deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:

- nome e cognome dello studente,
- nome commerciale del farmaco,
- dose da somministrare,
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,

- durata della terapia,
- se necessario, descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco,
- se necessario, note di pronto soccorso.

Per quanto concerne l'applicazione del protocollo nel Distretto di Correggio si fa riferimento alle ulteriori note operative contenute nell'allegato n° 4.

La famiglia consegnerà al Dirigente Scolastico la richiesta (**allegato numero 1**), unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dalla AUSL (Pediatria di Comunità) (**allegato numero 2**) e ai farmaci prescritti in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

### **Articolo 3 Modalità operative**

Qualora il pediatra curante ritenga assolutamente indispensabile la somministrazione di farmaci in orario scolastico, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale presenteranno formale richiesta all'Istituzione scolastica (**allegato 1**) allegando una certificazione attestante lo stato di malattia dell'alunno unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dalla AUSL (Pediatria di Comunità) (**allegato numero 2**) con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

**Il Dirigente Scolastico/Responsabile di gestione, acquisita la documentazione di cui sopra e valutata la fattibilità organizzativa:**

- **effettua** una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la somministrazione dei farmaci;
- **concede** l'autorizzazione all'accesso ai locali durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci (allegato n° 3)

**Qualora non sia possibile l'intervento della famiglia, il Dirigente Scolastico/Responsabile di gestione:**

- **verifica** la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici saranno individuati tra il personale docente, ATA ed ausiliario che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo numero 626/94;
- **individua** il gruppo di operatori scolastici disponibili (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) incaricato di somministrare i farmaci e al quale deve essere garantita prioritariamente la "formazione/informazione in situazione";
- **costruisce**, con tempestività, insieme al Servizio di pediatria di Comunità dell'AUSL uno specifico "Percorso d'intervento", comprensivo dell'attività di formazione in situazione rivolta agli operatori scolastici disponibili garantita dall'AUSL;
- **dispone** affinché sia data esecuzione a quanto indicato nel modulo (**allegato 2**), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione/informazione, comunicandolo a famiglia e AUSL (**allegato n° 3**)

### **Articolo 4 Somministrazione di farmaci e/o auto-somministrazione**

Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, si conviene sulla possibilità di prevedere per alcuni bambini/e l'auto-somministrazione di farmaci autorizzati

dall'AUSL e il coinvolgimento degli alunni stessi nel "Percorso d'intervento" che li riguarda, limitatamente a terapie inerenti malattie croniche.

## **Articolo 5** **Problematiche particolari**

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei o non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte delle famiglie e del personale i Dirigenti Scolastici/Responsabili di gestione possono procedere, dopo aver valutato la disponibilità dei servizi AUSL competenti e nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i Dirigenti Scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Croce Verde, Unità Mobili di Strada, ecc..).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico/Responsabile di gestione è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale, al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta ed alla Pediatria di Comunità (allegato 3).

## **Articolo 6** **Gestione delle emergenze**

Resta comunque prescritto il ricorso al Servizio Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace e/o comunque qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.